



FONDAZIONE ISTITUZIONI RIUNITE

Residenza Sanitario Assistenziale – Scuola Materna

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
ISTITUZIONI RIUNITE
RESIDENZA SANITARIO
ASSISTENZIALE –
SCUOLA MATERNA
MEDE**

Approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n 10514 del 18/10/2010

STATUTO PER LA FONDAZIONE
RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE – SCUOLA MATERNA DI MEDE

PREMESSE

Il Pio Istituto “Ricovero di Mendicità di Mede” è stato fondato dal Cav. Angelo Belloncelli, con testamento olografo datato 1/2/1907, pubblicato negli atti del Notaio Ganassini il 16/3/1909 con patrimonio iniziale di lire 40.000.

Nel 1912 viene redatto lo Statuto ed eretto in Ente Morale con regio decreto n. 533 del 15/5/1913.

Provvede alla assistenza dei vecchi inabili che si trovano nelle condizioni previste dallo Statuto.

L’Asilo Infantile di Mede fu fondato nel 1849 e trae la sua origine dall’iniziativa dell’Avv. Carlo Massarotti, del Sacerdote Don Bernardo Calvi e di altri benemeriti cittadini di Mede costituitisi in società con l’obbligo di versare un contributo annuo.

Ha per iscopo la custodia, l’assistenza, l’educazione morale, intellettuale e fisica dei fanciulli dai 3 ai 6 anni di età che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto.

Fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto 10/12/1885.

Dal 1924, il Ricovero di Mendicità con l’Asilo Infantile e l’Ospedale San Martino sono amministrati dalla Congregazione di Carità di Mede, pur mantenendo separati i relativi patrimoni, le rendite, i bilanci, i conti.

La Legge n. 47 del 3/6/1937 trasferisce l’Amministrazione delle Opere Pie all’Ente Comunale di Assistenza.

Con regio decreto del 7/6/1938 le Opere Pie vengono decentrate dall’Ente Comunale di Assistenza e affidate ad una Amministrazione autonoma.

Il nuovo Ente giuridico viene denominato Ospedale San Martino ed Opere Pie Riunite, avrà una unica amministrazione ma conserverà patrimonio e contabilità distinte e separate per ogni singola Istituzione.

Il 20/8/1959 con D.P.R. l’Ospedale è staccato amministrativamente dalle Opere Pie Riunite.

Il 16/2/1966 con D.P.R. il Ricovero di Mendicità diventa Casa di Riposo.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 263/1997, la Casa di Riposo assume la denominazione di Residenza Sanitario Assistenziale.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2000 e Decreto della Giunta Regionale n. 21458 del 12/9/2000 l’Asilo Infantile assume la denominazione di Scuola Materna.

ART.1

- Denominazione e sede -

1) E’ costituita, derivante dalla fusione della Residenza Sanitario Assistenziale e della Scuola Materna di Mede, la Fondazione di diritto privato “Istituzioni Riunite Residenza Sanitario Assistenziale – Scuola Materna” con sede legale a Mede in Piazza Marconi 2, Provincia di Pavia.

Art. 2

- Scopi istituzionali -

1) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con riferimento alla tutela di anziani in regime di residenzialità, semi residenzialità e domiciliarità e nei settori dell’istruzione e della formazione della prima infanzia.

2) La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3) L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

4) Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da regolamenti esecutivi.

Art. 3

- Patrimonio -

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dalla situazione patrimoniale degli Enti alla data di trasformazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione degli Enti stessi con Deliberazione n. 51 del 17/11/2003 e successive variazioni ed integrazioni.

2) Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- contributi a destinazione vincolata.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

- Mezzi finanziari -

1) La Fondazione persegue gli scopi mediante l'utilizzo:

a) rendite patrimoniali,

b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,

c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,

d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

2) E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

- Organi -

1) Sono organi dell'Istituzione:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Revisore dei Conti.

Art. 6

- Presidente -

1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

2) Il Vice Presidente dell'Ente viene eletto con le stesse modalità con le quali viene eletto il Presidente e rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3) In caso di assenza o impedimento del Presidente i compiti vengono svolti dal Vice Presidente.

4) Qualora il Presidente e il Vice Presidente fossero contemporaneamente impossibilitati ad esercitare la carica, le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 7

- Compiti del Presidente -

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

2) Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto,

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della sua prima riunione.

3) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

- Consiglio di Amministrazione -

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, così indicati:

a) il Parroco della Parrocchia di Mede è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della fondazione;

b) n. 4 (quattro) amministratori sono nominati dal Comune di Mede in accordo con le disposizioni di legge sull'ordinamento degli enti locali.

2) Le nomine degli amministratori devono avvenire con riferimento ai criteri di competenza, capacità, esperienza nel settore amministrativo e/o socio-assistenziale-sanitario ed educativo.

3) Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri può essere attribuita una indennità di carica, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con specifico riferimento alla situazione economica della fondazione, nei limiti di cui all'articolo 10 comma 6 lettera c) del D. Lgs. 460/1997 e delle vigenti normative di legge.

4) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

5) Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9

- Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione -

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

- Decadenza e cessazione dei Consiglieri -

1) In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2) Qualora la decadenza o la cessazione riguardi un componente nominato dal Comune, la sua sostituzione dovrà avvenire rispettando le modalità ed i criteri di rappresentanza indicati all'art. 8.

3) I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

4) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 11

- Adunanze del Consiglio di Amministrazione -

1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno quattro consiglieri.

2) Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3) In caso di urgenza, con votazione unanime dei componenti presenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2) Il Direttore Generale della fondazione provvede alla stesura dei verbali delle adunanze ed assicura la registrazione degli atti deliberativi assunti dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Direttore ne fa le veci uno degli amministratori intervenuti su indicazione del Presidente dell'ente.

3) Le Deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

1) Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) – Approva il Bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;

- b) – Approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) – Predisporre ed approva i programmi fondamentali della attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) – Definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il Regolamento generale di funzionamento della Fondazione stessa;
- e) – Adotta i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sulla attività della Fondazione;
- f) – Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) – Nomina il Revisore dei Conti;
- h) – Provvede alla assunzione ed al licenziamento del personale;
- i) – Approva il conto economico di previsione;
- j) – Provvede alla nomina del Direttore Generale della fondazione determinandone competenze ed attribuzioni.

Art. 14

- Direttore Generale -

- 1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne determina le attribuzioni, le funzioni ed il compenso nei limiti di legge.
- 2) Il Direttore Generale dirige e governa il personale della fondazione ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione ed alla gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni; il Direttore Generale assicura, altresì, la verbalizzazione delle adunanze.
- 3) Attua le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità a quanto previsto dal precedente 1° comma di questo stesso articolo.

Art. 15

- Revisore dei Conti -

- 1) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.
- 2) Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al Bilancio Consuntivo di ogni anno.
- 3) Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un triennio. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili.
- 4) Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 10 comma 6 lettera c) del D. Lgs. 460/97.

Art. 16

- Esercizio finanziario -

- 1) L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Art. 17

- Norme sull'estinzione -

- 1) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 2) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

3) Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 18

- Norme sulla devoluzione del patrimonio -

1) In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1992 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19

- Norme generali -

1) Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Copia conforme al suo originale conservato agli atti del Notaio in Mede Avv. Gherardo Flaviano Stimolo, munita delle prescritte firme.

Lo Statuto è stato modificato con atto pubblico in data 27 Luglio 2010, registrato a Mortara il 3 Agosto 2010. La modifica è stata approvata dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia con Decreto n° 10514 del 18 Ottobre 2010.